



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 365/16/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CLENAG S.R.L.  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*, come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito Regolamento sanzioni), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 222/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante *“Ordinanza ingiunzione alla società Clenag S.r.L. per la violazione dell'art. 15 del d.lgs 22 luglio 1999, n. 261”*;

VISTA l'ordinanza del TAR Lazio n.4509/2015, depositata in data 22 ottobre 2015, con la quale il Giudice amministrativo accogliendo l'istanza cautelare formulata dalla società Clenag s.r.l. nel ricorrere avverso la citata delibera n. 222/15/CONS, ha disposto la sospensione dell'esecuzione della stessa;

VISTA la delibera n. 162/16/CONS del 5 maggio 2016, recante “*Annullamento della delibera n. 222/15/CONS del 20 aprile 2015, recante ordinanza ingiunzione alla società Clenag S.r.l. per la violazione dell'art. 15 del d.lgs 22 luglio 1999, n. 261*”;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5805/2016 del 4 maggio 2016, depositata in segreteria in data 17 maggio 2016;

VISTO l'atto di contestazione n. 16/14/DISP del 10 novembre 2014 e le risultanze istruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato ricevuti dalla società in epigrafe, mediante notifica con posta elettronica certificata, in data 12 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Con una segnalazione richiamata nell'atto di contestazione, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell'Autorità che l'operatore postale Clenag S.r.l., titolare dell'autorizzazione generale n. 1845 del 2008, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 589,00 (cinquecentottantanove/00), di cui € 290,00 (duecentonovanta/00) per l'anno 2012, € 299/00 (duecentonovantanove/00) l'anno 2013. Nella segnalazione *de qua* si riferisce che l'invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 16 dicembre 2013. Il procedimento sanzionatorio si è concluso con la delibera n. 222/15/CONS del 20 aprile 2015, recante “*Ordinanza ingiunzione alla società Clenag S.r.l. per la violazione dell'art. 15 del d.lgs 22 luglio 1999, n. 261*”.

Successivamente, avverso alla suddetta delibera n. 222/15/CONS, la società Clenag S.r.l. ha proposto ricorso depositando innanzi al TAR Lazio la documentazione da cui risultava il versamento del contributo dovuto per l'anno 2012.

Lo stesso MISE-DGSCERP con nota del 31 agosto 2015, a seguito di apposita richiesta della competente Direzione dell'Autorità, comunicava che da accertamenti effettuati dalla stessa Amministrazione (successivamente alla precedente comunicazione dello stesso MISE-DGSCERP ed al ricorso giurisdizionale presentato innanzi al TAR

Lazio contro la suddetta delibera di ordinanza ingiunzione) il contributo in questione per l'anno 2012 risultava effettivamente essere stato versato.

Il TAR Lazio con l'ordinanza n. 4509/2015 del 22 ottobre 2015, su ricorso della società Clenag, ha, pertanto, accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, rilevando che *“la ricorrente ha depositato in atti documentazione da cui risulta il versamento del contributo per l'anno 2012 e che non può costituire legittimo presupposto della sanzione il mancato riscontro ad erroneo sollecito di pagamento ed a specifica contestazione, riguardando il mancato riconoscimento dello stesso i rapporti tra Ministero e Autorità, estranei a imputazioni alla ricorrente”*.

In data 5 maggio 2016 l'Autorità ha ritenuto di adottare conseguentemente la delibera n. 162/16/CONS, recante *“Annullamento della delibera n. 222/15/CONS del 20 aprile 2015, recante ordinanza ingiunzione alla società Clenag S.r.l. per la violazione dell'art. 15 del d.lgs 22 luglio 1999, n. 261”*:

Il TAR Lazio con la sentenza n. 5805/2016, depositata in segreteria in data 17 maggio 2016, ha evidenziato come per quel che riguarda il contributo dovuto per il 2013 non possono essere valutate come esimenti le richiamate ma generiche e indimostrate ragioni di riorganizzazione *“interna”* della società ricorrente e che con un ulteriore provvedimento l'Autorità dovrà ricalcolare la sanzione su una sola violazione (per il 2013) e riformulare l'ordinanza ingiunzione in tal senso.

## **2. Deduzioni difensive**

L'operatore postale Clenag S.r.l., al quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 689/1981, la facoltà di presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentito dall'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, non ha trasmesso, né allo scadere del termine indicato, né successivamente, alcuna memoria di difesa né altra documentazione, né ha richiesto l'audizione.

## **3. Risultanze istruttorie**

Il mancato pagamento del contributo per l'anno 2013 risulta accertato e non contestato dall'interessato. L'operatore Clenag S.r.l., che risulta a seguito di visura camerale in attività, non ha inteso dare alcuna evidenza a questa Autorità in merito all'obbligo di contribuzione ed al suo eventuale versamento, nemmeno dopo il ricorso giurisdizionale. Ha invece prodotto al TAR Lazio documentazione in atti attestante il versamento del contributo solo per l'anno 2012.

## **4. Valutazioni dell'Autorità**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 12 novembre 2014, data di notifica mediante posta elettronica certificata dell'atto di contestazione suddetto. Le giustificazioni fornite nel ricorso al TAR dall'operatore per il mancato pagamento per l'anno 2013 sono state considerate irrilevanti dal giudice amministrativo che ha valutato generiche e indimostrate le ragioni di riorganizzazione interna della società medesima e ha invitato l'Autorità a ricalcolare la sanzione per la sola violazione riguardante l'anno 2013 e riformulare l'ordinanza ingiunzione.

Nel merito, quindi, la Società risulta essere responsabile per l'omesso pagamento del contributo per il solo anno 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 7, D.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della autorizzazione generale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

#### **B. Opera svolta dall'agente**

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe non è intervenuto e non risulta aver effettuato ancora il pagamento contestato per l'anno 2013.

#### **C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre si presume che l'operatore non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, bisogna tener conto sia che, stante la visura camerale, l'operatore Clenag S.r.l. ha dimensioni ridotte e che nella società operano presumibilmente solo i soci e gli amministratori, come peraltro dichiarato in sede giurisdizionale, sia che l'operatore in epigrafe è una piccola impresa con un ammontare non minimale di capitale sociale.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del contributo per l'anno 2013 nel quale si è verificata la violazione, con

l'ulteriore previsione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), avendo la società un capitale sociale di ammontare non minimale, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Clenag S.r.l., con sede in Via Archimede n. 11, Carini 90040 Palermo, ha violato l'art. 15 D.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto per il mancato pagamento del contributo dovuto per l'anno 2013;

### **ORDINA**

alla società Clenag S.r.l., con sede in Via Archimede n. 11, Carini 90040 Palermo, di pagare la somma di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) quale sanzione amministrativa;

### **INGIUNGE**

alla società Clenag S.r.l., con sede in Via Archimede n. 11, Carini 90040 Palermo, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 365/16/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 365/16/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del *Codice del processo amministrativo*, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi